



Documento di seduta

B8-1284/2016

22.11.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale
B8-1812/2016, B8-1813/2016 e B8-1814/2016

a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

sulla situazione in Italia dopo i terremoti
(2016/2988(RSP))

**Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo
Fontana**

a nome del gruppo ENF

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Italia dopo i terremoti (2016/2988(RSP))

Il Parlamento europeo,

- viste le interrogazioni alla Commissione sulla situazione in Italia dopo i terremoti (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che tra agosto e ottobre 2016 tre devastanti scosse telluriche hanno interessato l'Appennino Centrale, provocando 290 morti, oltre 400 feriti e decine di migliaia di sfollati; che l'ultima di tali scosse, quella del 30 ottobre, è stata la più forte rilevata in Italia dal 1980 (Irpinia);
- B. considerando che i territori colpiti hanno subito una deformazione che copre un'area di circa 130 chilometri quadrati, con una dislocazione massima di almeno 70 centimetri, con conseguente grave distruzione di centri abitati, di infrastrutture e di patrimonio storico, artistico e culturale anche di rilevanza mondiale, nonché totale blocco delle attività produttive e turistiche;
- C. ricordando che gli Stati membri a rischio sismico si trovano costretti a costanti e rilevanti impegni di spesa per opere di emergenza, ricostruzione e prevenzione; che, di conseguenza, nel contesto dei vincoli di bilancio imposti dall'UE, tali Stati membri sono messi in una condizione strutturale di svantaggio rispetto agli altri;
- D. considerando che il Fondo europeo di solidarietà contribuisce soltanto alle spese relative a soccorso ed emergenza;
- E. considerando che, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014¹, è ammissibile, poiché non considerato aiuto di Stato, soltanto il risarcimento dei danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte), nonché della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso; che tale misura è del tutto insufficiente, in particolare nel caso dei terremoti, in cui le conseguenze dei danni si protraggono più a lungo con perdita totale o parziale di tutta una serie di qualificate produzioni locali;
- F. considerando che è verosimile che l'Italia, al fine di fare fronte alle spese di ricostruzione, si trovi a dover ricorrere a una richiesta di modifica dei propri programmi operativi nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013², per

¹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

destinare maggiori risorse all'obiettivo tematico 5 (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi) a danno degli investimenti strutturali già pianificati;

- G. considerando che adeguati piani di investimenti pubblici degli Stati membri in opere di ricostruzione e prevenzione delle catastrofi naturali contribuirebbero in maniera determinante a riportare occupazione di qualità, stabile e duratura, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di piena occupazione e di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea;
1. esprime profondo cordoglio per le vittime e vicinanza a tutti i cittadini colpiti dai sismi, nonché ammirazione per l'abnegazione e la solerzia di tutti gli attori nell'organizzare e prestare i soccorsi, in particolare protezione civile, volontari, forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e sindaci;
 2. si rammarica del fatto che i vincoli imposti dalle vigenti norme dell'Unione in materia di bilancio e aiuti di Stato rendano in concreto impossibile per gli Stati membri a rischio sismico attuare adeguati piani di investimento in ricostruzione e prevenzione sismica, nonché di sostegno alle attività economiche colpite, a meno che tali Stati membri non taglino servizi o le risorse impegnate per altri investimenti strutturali già pianificati;
 3. ritiene indispensabile e urgente: a) che le spese degli Stati membri per investimenti in ricostruzione e prevenzione sismica non siano soggette in alcun modo ai vincoli di bilancio dell'Unione; b) che le misure fiscali di vantaggio destinate dagli Stati membri alle popolazioni e alle attività economiche colpite da una catastrofe naturale non siano in alcun caso considerate aiuti di Stato, e dunque siano comunque ammissibili; c) un forte impegno, che parta dalle istituzioni europee, per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive e turistiche delle zone colpite dai terremoti;
 4. chiede alla Commissione di presentare con urgenza una proposta di modifica in tal senso della pertinente legislazione dell'Unione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).